



# COMUNE DI PABILLONIS

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 28/04/2015

**OGGETTO:** Legge Regionale 15 dicembre 2014 n. 33 "Studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI)". Trasferimento competenze all'Unione dei Comuni Terre del Campidano ed approvazione schema di convenzione.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di aprile in Pabillonis e nella solita sala delle adunanze alle ore 19.20.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione **ordinaria** di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	P	A		P	A
GARAU ALESSANDRO	X		TUVERI ROMINA	X	
MAMUSA SIMONETTA	X		MATTA ALDO		X
FRAU ROBERTO		X	MURGIA MAURO		X
PISANU CINZIA	X		SIDA LUIGI		X
CARA NICOLA	X		CRUCCU MARIA CRISTINA		X
FRONGIA FIORELLA	X		LISCI CLAUDIO SIMONE		X
SANNA RICCARDO	X		OLIVA ELISABETTA		X
PORCU OSVALDO	X		COLLU FEDERICO		X
PIRAS ROBERTO	X				

Presenti n. 9

Assenti n. 8

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Presidente Consiglio Mamusa Simonetta - Presidente

Assiste il Segretario Comunale Pishedda Dott.ssa Anna Maria.

Su proposta del Sindaco

**Premesso che**

con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/33 del 30.12.2004 resa esecutiva con decreto dell'assessore dei Lavori Pubblici venne adottato il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) (2005);

con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.07.2006 sono state approvate le Norme di Attuazione del P.A.I., aggiornate con il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.148 del 26 ottobre 2012 ss.mm.ii. ,

il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) è lo strumento di pianificazione territoriale che consente l'individuazione delle aree pericolose e a rischio idrogeologico;

Opera nel campo della difesa del suolo, con particolare riferimento alla difesa delle popolazioni e degli insediamenti residenziali e produttivi ed è fortemente interrelato con tutti gli altri aspetti della pianificazione territoriale e di attuazione di interventi ed essendo un piano dinamico deve essere costantemente aggiornato

**Il PAI deve essere continuamente “gestito” con attività:**

1. di pianificazione (studi di dettaglio, studi del territorio preliminari a PUC o usi di aree non classificate, varianti al PAI, ecc.), alla quale concorrono sia la Regione che gli Enti locali;
2. di programmazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del territorio, svolta a livello centrale regionale;
3. autorizzatorie e di controllo derivanti dai vincoli imposti dalle norme tecniche di attuazione (NTA) del PAI sulle aree classificate pericolose a vari livelli.

A queste ultime attività, attribuite dalle Norme Tecniche di attuazione del PAI (NTA) sono ascrivibili, in particolare, le approvazioni degli studi di compatibilità idraulica e geotecnica.

dall'adozione del PAI (2005), le competenze, relative alla approvazione degli studi di compatibilità concernenti sia attività di pianificazione che di autorizzazione di interventi sono state assegnate ai servizi del Genio Civile dell'Assessorato regionale dei Lavori pubblici ed alla Direzione generale della Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna (ADIS), Autorità di Bacino, istituita con la legge regionale 6 dicembre 2006, n.19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici).

La Giunta Regionale con proprio atto deliberativo n. 31/10 del 05/08/2014 ha approvato un disegno di legge finalizzato a semplificare l'iter autorizzatorio in materia di difesa del ruolo delegando alcune competenze ai Comuni;

Il Consiglio Regionale con legge n. 33 del 15/12/2014 ha disciplinato detti interventi di semplificazione amministrativa ripartendo le competenze connesse con l'esercizio della funzione tra comuni e Autorità regionali;

**Sulla base di tale legge:**

restano in capo agli uffici regionali i procedimenti concernenti la pianificazione di bacino e l'analisi di compatibilità idraulica per gli interventi maggiormente incidenti sull'assetto idrogeologico del territorio.

Sono invece delegate ai comuni le funzioni di l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali.

L'articolo 1 della legge regionale 33/2014 attribuisce alla competenza dei comuni la approvazione degli studi di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica previsti rispettivamente dall'articolo 24 e 25 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti nelle competenze e nell'ambito territoriale comunale, ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 delle norme tecniche di attuazione del PAI ovvero nelle aree di pericolosità da frana di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 delle norme tecniche di attuazione del PAI, inerenti il patrimonio edilizio pubblico e privato, le opere infrastrutturali a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico nonché gli interventi inerenti l'attività di ricerca e prelievi idrici.

Restano invece di competenza dell'Autorità di Bacino il controllo e la gestione della pianificazione di bacino a livello regionale, con l'obiettivo, tra l'altro, di coordinare, uniformare e garantire l'unitarietà della gestione di tale pianificazione nonché le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e approvazioni previste dal Piano di Bacino o dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico e relative norme di attuazione o dal Piano stralcio delle fasce fluviali - per tutti gli interventi ricadenti nelle aree perimetrate a pericolosità idraulica e/o geologico geotecnica non ricompresi nella delega ai comuni (interventi sovra comunali, sistemazioni idrauliche, riqualificazione degli ambienti fluviali, mitigazione del rischio geologico-geotecnico, opere soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Allegati II, III e IV e successive modificazioni e integrazioni).

E' riconosciuta alla autonomia organizzativa comunale la scelta di gestire la funzione delegata dalla Regione in proprio ovvero in forma associata nell'ambito di unioni di comuni.

Per l'esercizio della funzione ed in particolar modo per i costi derivanti dall'attivazione di particolari consulenze è previsto uno stanziamento nell'ambito del bilancio regionale ripartito sulla base di criteri approvati da parte della Giunta Regionale.

**Richiamata** la Deliberazione RAS n. 52/13 del 23/12/2014 avente per oggetto: "L.R. 15/ dicembre 2014, n. 33 norme di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo. Risorse annualità 2014 e 2015" riconoscendo priorità alle Unioni di Comuni cui detta funzione sia conferita;

**Dato atto** come riportato nell'allegato A) della suddetta deliberazione sono assegnate all'Unione dei Comuni Terre del campidano per l'annualità 2014 e 2015 una quota complessiva pari ad € 15.230/91 di cui €. 5.000/00 quale quota fissa ed € 10.230/91 quale quota variabile, da destinare per l'acquisizione di un supporto tecnico per la fase istruttoria costituito da un ingegnere esperto nel settore idraulico e da un geologo;

**Rilevato che:**

**Con Delibera della Assemblea n. 2 del 11/03/2015 dichiarata Immediatamente Eseguita, in fase di redazione, come da nota prot. n. 1951 del 16.03.2015** l'Unione dei Comuni Terre del Campidano, in quanto destinataria del suddetto finanziamento ha deliberato di farsi carico delle funzioni delegate ai Comuni, dotando gli stessi del supporto tecnico richiesto dalla norma ed ha contestualmente approvato lo schema di convenzione per la gestione delle funzioni di approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali ai fini dello svolgimento, in forma associata, delle funzioni in materia di difesa del suolo attribuite alla competenza comunale con legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33);

Lo Statuto dell'Unione Comuni, all'articolo 3, dispone che l'Unione è costituita per lo svolgimento in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi dei comuni aderenti al fine di ottimizzarne i risultati;

Lo Statuto dell'Unione Comuni Terre del Campidano, all'articolo 8 comma 5 punto 3, tra le funzioni conferibili dai Comuni elenca gli strumenti di pianificazione urbanistica ed i servizi tecnici urbanistici dei Comuni tra i quali rientrano le funzioni oggetto della presente deliberazione;

L'articolo 9 comma 2 dello Statuto dell'Unione prevede che il trasferimento delle funzioni all'Unione si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza assoluta, da parte dei consigli comunali dei Comuni aderenti e subito dopo da parte dell'Unione, di uno schema di convenzione da sottoscrivere formalmente che deve prevedere:

- il contenuto della materia o dei servizi trasferiti
- la descrizione della regolamentazione dei rapporti finanziari fra gli Enti coinvolti
- le forme di consultazione fra gli Enti
- gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali
- l'eventuale durata, nel caso in cui la durata del trasferimento non coincida con quella dell'Unione
- le modalità di recesso.

**Stabilito** di dover approvare il trasferimento della funzione, delegata ai Comuni dalla Regione Sardegna con legge regionale 33/2014, in materia di difesa del suolo all'Unione dei Comuni Terre del Campidano;

**Esaminato** lo schema di convenzione disciplinante la gestione associata della funzione allegata al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverla approvare;

**Visti:**

- Il d. Lgs 267/2000
- il D.L. 78/2010 art. 14
- La Legge Regionale 33 del 15/12/2014;
- Lo Statuto dell'Unione comuni Terre del Campidano;

## **PROPONE**

**Di prendere atto** della premessa

**Di approvare** il trasferimento della funzione, delegata ai Comuni dalla Regione Sardegna con legge regionale 33/2014, in materia di difesa del suolo da parte del Comune di PABILLONIS aderente all'Unione dei Comuni Terre del Campidano;

**Di condividere**, approvandolo, lo schema di convenzione allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, disciplinante i rapporti tra il Comune di PABILLONIS e l'Unione Comuni Terre del Campidano.

**Di dare atto** come riportato nella Del G.R. n. 52/13 del 23/12/2014, allegato A), che sono assegnate all'Unione dei Comuni Terre del campidano per l'annualità 2014 e 2015 una quota complessiva pari ad **€. 15.230,91** di cui **€ 5.000,00** quale quota fissa ed **€. 10.230,91** quale quota variabile, da destinare per l'acquisizione di un supporto tecnico per la fase istruttoria costituito da un ingegnere esperto nel settore idraulico e da un geologo;

**Di Demandare** all'Unione l'attivazione delle procedure per assicurare il supporto tecnico specialistico necessario per la fase istruttoria degli atti comunali che necessitano di studi di compatibilità idraulica;

**CON** votazione unanime espressa in forma palese;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** ed esaminata la proposta sopra riportata

**Acquisito** il parere favorevole del

Responsabile del Servizio Tecnico espresso ai sensi all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

**Ritenuto** di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta,

Con Votazione Favorevole unanime per alzata di mano

**in conformità delibera,**

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 19/03/2015

IL RESPONSABILE  
ING. STEFANO CAEDDU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo [www.comune.pabillonis.vs.it](http://www.comune.pabillonis.vs.it), per la pubblicazione il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

**Unione Comuni Terre del Campidano – Comune di \_\_\_\_\_**

**Convenzione n. ....../2015.....**

L'anno duemilaquindici il giorno ..... del mese di ..... nella residenza dell'Unione Comuni Terre del Campidano sita in San Gavino Monreale via Trento n. 2 con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge.

TRA

l'Unione Comuni Terre del Campidano (VS) in persona del Presidente dell'Unione Dr. Garau Giuseppe domiciliato per la sua carica presso l'Unione Comuni Terre del Campidano in San Gavino Monreale CF 03178680926, che interviene nel presente atto in forza della Delibera dell'Assemblea n. 4 del 26/05/2014 - di seguito Unione;

Il Comune di ..... (VS) in persona del Sindaco ..... per la sua carica presso il Comune di ..... C.F. .... il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. .... del ..... esecutiva a termini di legge;

**PREMESSO CHE:**

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/33 del 30.12.2004 resa esecutiva con decreto dell'assessore dei Lavori Pubblici venne adottato il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) (2005);
- con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.07.2006 sono state approvate le Norme di Attuazione del P.A.I., aggiornate con il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 148 del 26 ottobre 2012 ss.mm.ii..
- Il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) è lo strumento di pianificazione territoriale che consente l'individuazione delle aree pericolose e a rischio idrogeologico. Opera, pertanto, nel campo della difesa del suolo, con particolare riferimento alla difesa delle popolazioni e degli insediamenti residenziali e produttivi. Esso è fortemente interrelato con tutti gli altri aspetti della pianificazione territoriale e di attuazione di interventi ed essendo un piano dinamico deve essere costantemente aggiornato.  
Il PAI deve essere continuamente "gestito" con attività:
  1. di pianificazione (studi di dettaglio, studi del territorio preliminari a PUC o usi di aree non classificate, varianti al PAI, ecc.), alla quale concorrono sia la Regione che gli Enti locali;
  2. di programmazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del territorio, svolta a livello centrale regionale;
  3. autorizzatorie e di controllo derivanti dai vincoli imposti dalle norme tecniche di attuazione (NTA) del PAI sulle aree classificate pericolose a vari livelli.
- A queste ultime attività, attribuite dalle Norme Tecniche di attuazione del PAI (NTA) sono ascrivibili, in particolare, le approvazioni degli studi di compatibilità idraulica e geotecnica;
- dall'adozione del PAI (2005), le competenze, relative alla approvazione degli studi di compatibilità concernenti sia attività di pianificazione che di autorizzazione di interventi sono state assegnate ai servizi del Genio Civile dell'Assessorato Regionale dei Lavori pubblici ed alla Direzione Generale della Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna dalla legge regionale 6 dicembre 2006, n.19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici).
- Con propria deliberazione n. 31/10 del 05/08/2014 la Giunta Regionale ha approvato un disegno di legge teso a semplificare i procedimenti autorizzatori prevedendo la delega della relativa funzione ai comuni.
- Il Consiglio Regionale con legge n. 33 del 15/12/2014 ha approvato gli interventi di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo.

- Sulla base di tale legge restano in capo agli uffici regionali i procedimenti concernenti la pianificazione di bacino e l'analisi di compatibilità idraulica per gli interventi maggiormente incidenti sull'assetto idrogeologico del territorio.
  - Sono invece delegate ai comuni le funzioni di approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferiti ad interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali.
  - In particolar modo l'articolo 1 della legge regionale 33/2014 attribuisce alla competenza dei comuni l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica previsti rispettivamente dalle norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti nelle competenze e nell'ambito territoriale comunale, ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 delle norme tecniche di attuazione del PAI ovvero nelle aree di pericolosità da frana di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 delle norme tecniche di attuazione del PAI, inerenti il patrimonio edilizio pubblico e privato, le opere infrastrutturali a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico nonché gli interventi inerenti l'attività di ricerca e prelievi idrici.
  - Sono invece di competenza dell'Autorità di Bacino il controllo e la gestione della pianificazione di bacino a livello regionale, con l'obiettivo, tra l'altro, di coordinare, uniformare e garantire l'unitarietà della gestione di tale pianificazione nonché le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e approvazioni - previste dal Piano di Bacino o dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico e relative norme di attuazione o dal Piano stralcio delle fasce fluviali - per tutti gli interventi ricadenti nelle aree perimetrate a pericolosità idraulica e/o geologico-geotecnica non ricompresi nella delega ai comuni (interventi sovra comunali, sistemazioni idrauliche, riqualificazione degli ambienti fluviali, mitigazione del rischio geologico-geotecnico, opere soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Allegati II, III e IV e successive modificazioni e integrazioni).
  - E' riconosciuta all'autonomia organizzativa comunale la scelta di gestire la funzione delegata dalla Regione in proprio ovvero in forma associata;
  - Per l'esercizio della funzione ed in particolar modo per i costi derivanti dall'attivazione di particolari consulenze è previsto uno stanziamento nell'ambito del bilancio regionale da ripartire sulla base di criteri da approvare da parte della Giunta Regionale riconoscendo priorità alle Unioni di Comuni cui detta funzione sia conferita;
  - Con atto costitutivo del 9 aprile 2008, è stata costituita l'Unione Comuni Terre del Campidano (Statuto pubblicato nel BURAS n. 35 – parte III – del 18/11/2008);
  - gli organi dell'Unione si sono regolarmente insediati, così come previsto dallo statuto;
  - I Comuni di:
    - Pabillonis con proprio atto deliberativo n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ;
    - Samassi con proprio atto deliberativo n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,
    - San Gavino Monreale con proprio atto deliberativo n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ;
    - Sardara con proprio atto deliberativo n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ;
    - Serramanna con proprio atto deliberativo n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ;
    - Serrenti con proprio atto deliberativo n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ;
- Deliberazioni allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale hanno conferito all'Unione Comuni Terre del Campidano le funzioni di approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché



agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali ai fini dello svolgimento, in forma associata, delle funzioni in materia di difesa del suolo attribuite alla competenza comunale con legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33);

con deliberazione dell'Assemblea n. \_\_\_\_\_ del ..... (allegato \_\_\_\_\_) l'Unione Comuni Terre del Campidano ha approvato, accettandone la gestione nell'ambito della propria struttura, lo schema di convenzione disciplinante le modalità di gestione della suddetta funzione;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO:**

Tra i sottoscrittori comparenti nella loro qualità di Sindaco pro-tempore, e Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni Terre del Campidano a si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 Oggetto**

La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 267/2000, delle funzioni attribuite ai comuni dall'articolo 1 della Legge Regionale 33 del 15 dicembre 2014 riferite alla approvazione degli studi di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica previsti rispettivamente dall'articolo 24 e 25 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), riferiti a interventi interamente rientranti nelle competenze e nell'ambito territoriale comunale, ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 delle norme tecniche di attuazione del PAI ovvero nelle aree di pericolosità da frana di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 delle norme tecniche di attuazione del PAI, inerenti il patrimonio edilizio pubblico e privato, le opere infrastrutturali a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico nonché gli interventi riferiti all'attività di ricerca e prelievi idrici.

Non costituiscono oggetto della presente convenzione, in quanto le relative funzioni sono di competenza dell'Autorità di Bacino, il controllo e la gestione della pianificazione di bacino a livello regionale, nonché le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e approvazioni - previste dal Piano di Bacino o dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico e relative norme di attuazione o dal Piano stralcio delle fasce fluviali - per tutti gli interventi ricadenti nelle aree perimetrate a pericolosità idraulica e/o geologico-geotecnica non ricompresi nella delega ai comuni (interventi sovra comunali, sistemazioni idrauliche, riqualificazione degli ambienti fluviali, mitigazione del rischio geologico-geotecnico, opere soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Allegati II, III e IV e successive modificazioni e integrazioni).

#### **Art. 3 Finalità.**

La gestione associata è finalizzata a garantire l'ottimizzazione di mezzi, strutture e personale da destinare allo svolgimento della funzione conferita;

#### **Art. 4 Decorrenza e durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dalla data della sua stipulazione ed ha durata pari a quella dell'Unione Comuni Terre del Campidano fatta salva la possibilità di recesso anticipato e decorrerà dall'anno successivo fatti salvi ulteriori e sopravvenuti atti organizzativi riferiti all'assetto territoriale dell'unione.

#### **Art. 5 - Sede degli Uffici e assetto organizzativo**

La funzione è svolta dall'Unione attraverso la propria struttura ed organizzazione, in subordine attraverso convenzione a professionista in possesso delle relative competenze.

L'organizzazione del servizio è attribuita al Responsabile del Servizio competente dell'Unione che opererà nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti approvati dall'Unione Comuni Terre del Campidano, e della normativa amministrativa in materia di difesa del suolo vigente, oltre che nel rispetto della presente convenzione.

L'Unione Comuni Terre del Campidano al fine di garantire l'esercizio della funzione, con proprio atto provvede a definire la struttura organizzativa e gestionale del nuovo servizio istituito allo scopo.

Fino a quando l'Unione, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3 della Legge Regionale 12/2005 come modificata dalla L.R. 4 agosto 2011 n. 18, non dispone di una propria dotazione organica, per lo svolgimento della funzione opererà con il personale comandato dai comuni aderenti alla presente convenzione.

Stante la natura del comando il rapporto di lavoro del personale comandato, sia a tempo indeterminato sia determinato, continua ad essere gestito dal Comune titolare dello stesso. A tal fine gli atti di gestione del personale comandato all'Unione sono adottati dal Comune titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall'Unione. Gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro, alla sua gestione ed organizzazione sono invece adottati dall'Unione.

Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie trasferite si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto dei trasferimenti all'Unione, la Giunta del Comune titolare del rapporto di lavoro e il Consiglio di Amministrazione dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscono le modalità con cui tale personale, esercita parte delle proprie attività lavorative per l'Unione.

Gli atti assunti dalle Giunte dei Comuni e dall'Unione in materia di messa a disposizione all'Unione del personale attraverso il comando, sono conformi oltre che alle norme vigenti e ai contratti nazionali di lavoro, anche agli accordi decentrati specifici siglati e sottoscritti fra i Comuni, l'Unione e le organizzazioni Sindacali di categoria.

La direzione della funzione è unica ed affidata dal Presidente dell'Unione Comuni Terre del Campidano e/o suo delegato.

L'Unione, nei limiti delle disposizioni normative, potrà avvalersi di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite, anche, ove ammesso per la tipologia della prestazione richiesta, mediante sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo.

#### **Art. 6 - Flussi informativi e rapporti finanziari tra Comuni ed Unione**

L'Unione provvede annualmente, di norma entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dal proprio Consiglio di Amministrazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese da finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.

L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.

L'Unione rendiconta periodicamente ed almeno entro la data del 30 ottobre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti. Il trasferimento statale o regionale riconosciuto per la gestione associata della funzione contribuisce all'abbattimento delle spese connesse alla gestione associata.

I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai comuni conferenti spettano all'Unione qualora si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti

che deve sostenere l'Unione anche se originati precedentemente dai comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai comuni conferenti all'atto del trasferimento della funzione restano di competenza dei comuni.

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvato in occasione del bilancio previsionale con le modalità ivi stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione rimane in capo all'Unione stessa.

**I costi riferiti al servizio trasferito** sono ripartite tra i diversi enti, a seconda del territorio in cui le stesse ricadono, in ragione del seguente parametro/indicatore: *n. atti ricadenti nel territorio comunale/totale atti.*

Qualora siano spese e/o investimenti che interessano indistintamente tutti i Comuni in Unione, esse saranno ripartite con il criterio previsto dallo statuto per le spese generali che tiene conto dell'estensione territoriale e della popolazione.

I criteri di riparto delle spese come sopra riportati saranno oggetto di adeguata sperimentazione e verifica in ordine alla loro adeguatezza.

Gli eventuali trasferimenti riconosciuti dalla Regione Sardegna o da altro Ente per lo svolgimento, in forma associata, della funzione sono utilizzati dall'Unione preferibilmente per investimenti finalizzati al potenziamento e miglioramento qualitativo del servizio; in alternativa sono utilizzate per il finanziamento dei costi dello svolgimento della funzione. Sulla base di tale sistema di indicatori i Comuni prevedono, nel loro bilancio, le risorse da trasferire all'Unione per la gestione associata del servizio.

I pagamenti delle somme previste nel bilancio del Comune destinate all'Unione sono stabilite secondo le decisioni operative assunte in sede di CDA.

#### **Art. 7 Forme di coordinamento**

L'Unione si impegna a trasmettere a ciascun Comune afferente una copia, anche in formato digitale e con posta certificata, degli atti fondamentali assunti dall'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione, e dagli uffici dell'Unione relativi ai servizi oggetto di convenzione che interessano lo specifico servizio convenzionato nonché le più importanti comunicazioni.

#### **Art. 8 - Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate al Tribunale di Cagliari.

#### **Art. 9 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile ed alle leggi in materia.

#### **Art. 10 - Registrazione**

Il presente atto, composto da n. xxxx pagine - sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Letto, approvato e sottoscritto.**

Per il Comune di Pabillonis : \_\_\_\_\_

Per il Comune di Samassi : \_\_\_\_\_

Per il Comune di San Gavino Monreale : \_\_\_\_\_

Per il Comune di Sardara : \_\_\_\_\_

Per il Comune di Serramanna : \_\_\_\_\_

Per il Comune di Serrenti \_\_\_\_\_

Per L'Unione dei Comuni Terre del Campidano : \_\_\_\_\_